SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 85**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 11 aprile 1990, n. 73.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato non finanziario per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 336, comma primo (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a un pubblico ufficiale), sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 del codice penale o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

2) 588, comma secondo (rissa), sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

3) 614, comma quarto (violazione di domicilio), limitatamente all'ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

4) 640, comma secondo (truffa), sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale;

d) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione agli articoli 1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (disposizioni per il controllo delle armi), come modificata dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, quando ricorre l'attenuante di cui all'articolo 5 della predetta legge;

e) per il reato di cui al comma terzo dell'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), quando concerne armi la cui detenzione l'imputato o il condannato aveva denunciato all'autorità di pubblica sicurezza;

f) per il reato previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commesso a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza di situazioni di gravi disagi dovuti a disfunzioni di pubblici servizi o a problemi abitativi, anche se il suddetto reato è aggravato dal numero o dalla riunione delle persone e dalle circostanze di cui all'articolo 61 del codice penale, fatta esclusione per quella prevista dal numero 1, nonchè da quella di cui all'articolo 112, n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte;

g) per ogni reato commesso da minore degli anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, come sostituito da ultimo dall'articolo 112 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma non si applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

h) per i reati relativi a violazioni delle norme concernenti il monopolio dei tabacchi e le imposte di fabbricazione sugli

apparecchi di accensione, limitatamente alla vendita al pubblico e all'acquisto e alla detenzione di quantitativi di detti prodotti destinati alla vendita al pubblico direttamente da parte dell'agente;

i) per i reati di cui al secondo capoverso dell'articolo 9 dell'Allegato C al regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1334, ed all'articolo 20 del testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni, limitatamente all'evasione dell'imposta erariale sull'energia elettrica.

2. A seguito dell'applicazione dell'amnistia ad uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, l'imputato o il condannato è esonerato dalla prestazione del servizio di leva.

3. Non si applica l'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.

(Amnistia per reati minori in materia tributaria concernenti enti non commerciali e condizioni per la concessione dell'amnistia per taluni reati tributari)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, commessi fino a tutto il giorno 28 luglio 1989 in relazione ad attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Presidente della Repubblica è delegato altresì a concedere amnistia per i reati previsti dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, se il versamento delle ritenute è stato effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto di imposta.

3. In conseguenza della errata indicazione del termine del 31 novembre 1989 per la presentazione dell'istanza di definizione ad ogni effetto amministrativo e penale contenuto nel comma 1 dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si considerano regolarmente adempiuti gli adempimenti eseguiti entro il 31 dicembre 1989.

Art. 3.

(Esclusioni oggettive dall'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica:

a) ai reati commessi in occasione di calamità naturali approfittando delle condizioni determinate da tali eventi, ovvero in danno di persone danneggiate ovvero al fine di approfittare illecitamente di provvedimenti adottati dallo Stato o da altro ente pubblico per far fronte alla calamità, risarcirne i danni e portare sollievo alla popolazione ed all'economia dei luoghi colpiti dagli eventi;

b) ai reati commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed ai reati di falsità in atti previsti dal capo III del titolo VII del libro secondo del codice penale, quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

c) ai reati previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui);

2) 318 (corruzione per un atto d'ufficio);

3) 319, comma quarto (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);

4) 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), in relazione ai fatti previsti negli articoli 318, comma primo, e 319, comma quarto;

5) 321 (pene per il corruttore);

6) 353 e 354 (turbata libertà degli incanti e astensione dagli incanti), quando siano compiuti in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

7) 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture), salvo che si tratti di fatto commesso per colpa;

8) 371 (falso giuramento della parte);

9) 372 (falsa testimonianza), quando la deposizione verte su fatti relativi all'esercizio di pubbliche funzioni espletate dal testimone;

10) 378 (favoreggiamento personale), fuori delle ipotesi previste dal comma terzo, salvo che si tratti di fatto commesso in relazione a reati per i quali è concessa amnistia;

11) 385 (evasione), limitatamente alle ipotesi previste dal comma secondo;

12) 391 (procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive), limitatamente alle ipotesi previste dal comma primo. Tale esclusione non si applica ai minori degli anni diciotto;

13) 420 (attentato a impianti di pubblica utilità);

14) 443 (commercio o somministrazione di medicinali guasti);

15) 444 (commercio di sostanze alimentari nocive);

16) 445 (somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica);

17) 452 (delitti colposi contro la salute pubblica), comma primo, n. 3, e comma secondo;

18) 471 (uso abusivo di sigilli e strumenti veri), quando sia compiuto in relazione ad eventi di calamità naturali ovvero ai conseguenti interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti;

19) 478 (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti);

20) 501 (rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio);

21) 501-*bis* (manovre speculative su merci);

22) 521 (atti di libidine violenti), in relazione all'articolo 520;

23) 590, commi secondo e terzo (lesioni personali colpose), limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro, che abbiano determinato le conseguenze previste dal comma primo, n. 2, o dal comma secondo dell'articolo 583 del codice penale;

24) 595, comma terzo (diffamazione), quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato ed è commessa con mezzi di diffusione radiofonica o televisiva;

25) 610 (violenza privata), nelle ipotesi di cui al comma secondo;

26) 644 (usura);

27) 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale);

28) 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali);

d) al delitto previsto dall'articolo 218 del codice penale militare di pace (peculato militare mediante profitto dell'errore altrui);

e) ai reati previsti:

1) dall'articolo 20, comma primo, lettere *b*) e *c*), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, salvo che si tratti di violazioni riguardanti un'area di piccola estensione, in assenza di opere edilizie, ovvero di violazioni che comportino limitata entità dei volumi illegittimamente realizzati o limitate modifiche dei volumi esistenti, e sempre che non siano violati i vincoli di cui all'articolo 33, comma primo, della predet-

ta legge n. 47 del 1985 o il bene non sia assoggettato alla tutela indicata nel comma secondo del medesimo articolo;

2) dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, salvo che sia conseguita in sanatoria l'autorizzazione da parte delle competenti autorità;

3) dagli articoli 21, 22, 23, comma secondo, e 24-*bis* della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), salvo che il fatto consista nella mancata presentazione della domanda di autorizzazione o di rinnovo di cui all'articolo 15, comma secondo, della stessa legge; dagli articoli 24, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217;

4) dall'articolo 9, commi sesto e settimo, della legge 16 aprile 1973, n. 171 (interventi per la salvaguardia di Venezia), come sostituiti dall'articolo 1-*ter* del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;

5) dagli articoli 24, 25, 26, 27, 29, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (norme in materia di smaltimento dei rifiuti);

6) dall'articolo 2 della legge 26 aprile 1983, n. 136 (biodegradabilità dei detergenti sintetici);

7) dagli articoli 17 e 20 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (disposizioni per la difesa del mare);

8) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 (attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);

9) dagli articoli 3 e 10, commi sesto, ottavo, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), salvo che il fatto, limitatamente alle ipotesi previste dai commi sesto e ottavo dello stesso articolo 10, debba ritenersi di lieve entità per la qualità e il numero limitato delle armi;

10) dagli articoli 10-*bis*, commi settimo e nono, quando si tratti di condotta dolosa, e 10-*quinquies*, comma primo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia);

11) dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano);

12) dagli articoli 3 e 4 della legge 20 novembre 1971, n. 1062 (norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte).

2. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, ove necessario, il giudice dell'esecuzione applica l'amnistia secondo le disposizioni del decreto, determinando le pene corrispondenti ai reati estinti.

Art. 4.

(Computo della pena per l'applicazione dell'amnistia)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n. 7, del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonchè, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'articolo 62 del codice penale. Quando le predette circostanze

attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime, salvo che concorrano le circostanze di cui agli articoli 583 e 625, numeri 1 e 4, seconda parte, del codice penale, nel qual caso si tiene conto soltanto di queste ultime. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle predette circostanze è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonchè dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 469 del codice di procedura penale. Nei procedimenti indicati negli articoli 241 e 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la sussistenza delle predette circostanze è accertata dal giudice istruttore o dal pretore nel corso dell'istruzione, ovvero dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al giudizio ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale abrogato;

e) si tiene conto delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 48 del codice penale militare di pace quando siano prevalenti o equivalenti, ai sensi dell'articolo 69 del codice penale, rispetto ad ogni tipo di circostanza aggravante.

Art. 5.

(*Rinunciabilità dell'amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 6.

(*Termine di efficacia dell'amnistia*)

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - di domani 12 aprile 1990 si procederà alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'amnistia corredato delle relative note.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4318):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 2 novembre 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 novembre 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 1°, 6, 7, 19 dicembre 1989; 9 gennaio 1990.

Relazione scritta annunciata il 16 gennaio 1990 (atto n. 4318/*A* - relatore on. NICOTRA).

Esaminato in aula il 27 febbraio 1990 e approvato il 1° marzo 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2146):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª e 6ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 28 marzo 1990.

Esaminato in aula il 5 aprile 1990 e approvato il 10 aprile 1990.

90G0113

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cirò».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Cirò» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1988;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla realtà vitivinicola locale nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere in parte le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cirò» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969 è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Cirò»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Cirò» è riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Cirò» rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Gaglioppo.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Trebbiano toscano e Greco bianco presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale delle viti.

Il vino «Cirò» bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Greco bianco.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano toscano presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso indicate che comprendono in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò Marina ed in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.

Tali zone sono così delimitate:

Prima zona:

da sud la linea di confine parte dal mare Jonio (Torre Melissa) risale il torrente Perticara fino all'altezza del primo affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per Melissa che attraversa per raggiungere l'acquedotto del Lese; segue questi fino al gruppo di case (all'altezza di Palazzina Caparra), da qui seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45 da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e raggiunge il confine comunale tra Cirò Marina e Melissa.

Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa Bianca fino in prossimità di quota 166 da dove prende il sentiero verso sud ed il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando per le quote 204, 199 e 139, in prossimità di quest'ultima segue il sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221 da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da dove in linea retta passa per quota 174 e raggiunge quota 107 attraversando così Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota 107 verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 314 sul confine comunale tra Melissa e Strongoli, segue tale confine fino a quota 340 sulla strada provinciale Strongoli-Melissa in prossimità di Cozzo Granatello.

Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strongoli fino al bivio per Melissa. A tale bivio prende la strada per S. Nicola dell'Alto fino a quota 443 in prossimità di C. Muzzonetti; da tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a raggiungere il confine comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini comunali di Melissa, Cirò e Carfizzi, di qui segue il confine ovest del comune di Cirò fino a raggiungere la confluenza del confine comunale di Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a M. Lelo da dove segue verso nord il confine tra le province di Catanzaro e Cosenza costeggiando la Serra di Pipino fino in prossimità della quota 107 da dove segue una linea spezzata in direzione sud-est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco); da quota 227 segue il sentiero

fino a raggiungere il T. Lelo che attraversa per procedere in direzione della quota 206 e seguire l'impluvio tra Lelo e Canalaggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e 145, linea che segue verso nord-ovest fino a ques'ultima quota; da qui procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, 123. Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181.

Dalla quota 181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che passa tra il Carinello e Colle Schino, costeggia ad est questo ultimo seguendo il medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale strada fino al bivio all'altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del T. Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l'ansa in prossimità di quota 38 per congiungersi alla strada di bonifica Crucoli - strada statale 106.

Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a raggiungere a quota 80 (Cugnalicchio) di qui segue il corso d'acqua affluente di destra del T. Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e si congiunge alla strada che attraversa la località Carponetto dove oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto l'impluvio abbandona la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso d'acqua fino a reggiungere la quota 171 tra Rorià e Porro; da qui, in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le località Rorià e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge S. Leo (quota 302); da S. Leo in linea retta raggiunge a nord-est, passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona è delimitata verso sud del mare Jonio fino al torrente Perticara.

Seconda zona:

sita nel comune di Crucoli è delimitata ad est dalla provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimità dell'acquedotto del Lese quota 59 nella zona di Mad.na di Manipuglia. Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l'acquedotto del Lese fino all'incrocio quota 180; da tal punto segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al T. Giardino costeggiando C. Scaglia. Risale quindi il T. Giardino fino all'altezza di quota 143, quindi in direzione ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324 da qui segue il sentiero che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi il sentiero all'altezza della quota 365 per seguire una linea retta in direzione di Cozzo di Caposerra (quota 352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue verso nord passando per le quote 240 e 148; da quest'ultima segue il sentiero in direzione est fino a raggiungere il fosso d'impluvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra Cavallo e le Monache, segue tale corso d'acqua fino a quota 61. Da tale punto segue una linea spezzata verso sud-sud-est passando per le quote 194, 155, 88, attraversa il T. Giardino prosegue verso le quote 134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.

Terza zona:

sita nel comune di Crucoli in località Piano di Mazza è delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli strada statale 106 all'altezza della quota 33, segue il sentiero verso sud, passa per la quota 27 giunge al fontanile, prosegue quindi sempre lungo il sentiero fino a quota 87 per giungere al corso d'acqua portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d'acqua fino all'altezza della quota 17, percorre verso est il sentiero fino a raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre percorrendo il sentiero fino a raggiungere la strada statale Crucoli-strada statale 106 (quota 33).

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Cirò» rosso, rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Cirò» rosso e rosato non deve essere superiore ai quintali 115 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Cirò» bianco non deve essere superiore ai quintali 135 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il «Cirò» rosso e rosato ed al 72% per il «Cirò» bianco.

Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonché quelle di conservazione e di invecchiamento del vino «Cirò» rosso, devono essere effettuate nell'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nelle zone di produzione delimitate.

Il vino «Cirò» rosso non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12 per i vini «Cirò» rosso e rosato e di 10,5 per il vino «Cirò» bianco.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cirò» rosso:

colore: rosso rubino;
odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso;
sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Cirò» rosato:

colore: rosé più o meno intenso;
odore: delicato e vinoso;
sapore: secco, fresco, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,5%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

«Cirò» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: vinoso e gradevole;
sapore: secco, armonico, delicato, vivace e caratteristico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Al vino «Cirò» rosso proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Cirò e Cirò Marina è riservata la qualifica aggiuntiva di «classico».

I vini «Cirò» rosso e «Cirò» rosso classico provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13 e che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 13,5 possono fregiarsi della qualificazione «superiore».

I vini «Cirò» rosso superiore e «Cirò» rosso classico superiore che siano stati sottoposti ad un invecchiamento non inferiore a due anni, possono portare in etichetta la qualificazione «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Cirò» di cui all'art. 1 può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile. Tale indicazione è obbligatoria per la tipologia riserva.

Art. 8.

Alla denominazione di origine «Cirò» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Cirò» rosso, rosato e bianco, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1990
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 391

90A1689

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
3 novembre 1989.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1979, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione dei vini in discorso;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta di modifica del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alla realtà vitivinicola locale, alle esigenze tecniche della zona, nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le istanze suddette;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio»

Art. 1.

La denominazione di originé controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è riservata ai vini bianchi e rossi ottenuti dai vigneti dell'omonima zona di produzione e rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1) La denominazione «Collio Goriziano» o «Collio» con le specificazioni aggiuntive bianco e rosso è riservata ai vini, ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«Collio Goriziano» o «Collio» bianco:

Ribolla gialla: dal 15 al 55%;
Malvasia istriana: dal 15 al 55%;
Tocai friulano: dal 15 al 55%.

Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, uve provenienti dai vitigni Chardonnay, Müller Thurgau, Traminer aromatico, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling renano e Sauvignon, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20% del totale, fatta eccezione per i vitigni aromatici Müller Thurgau e Traminer aromatico i quali presi singolarmente o abbinati non possono superare il 10% del totale.

«Collio Goriziano» o «Collio» rosso:

Merlot: dal 35 al 65%
Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon: dal 35 al 65%.

Possono, inoltre, concorrere da sole o congiuntamente, uve provenienti dal vitigno Pinot nero e da altri vitigni a bacca nera raccomandati o autorizzati nella provincia di Gorizia, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20%.

2) La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia istriana;
Müller Thurgau;
Picolit;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Ribolla gialla;
Riesling italico;
Riesling renano;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon;
Cabernet;
Merlot;
Pinot nero,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.

La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet Sauvignon».

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso indicate:

Prima zona:

tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Cormons, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con

il confine di Stato. Segue tale confine sino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernico. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormons. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormons, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia, verso est, fino al casello in prossimità del km 25; qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni-Pradis di Cormons n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormons-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada é lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45 punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione.

Seconda zona:

tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Di qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (quota 48) giunge a Borgo dei Conventi (quota 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (quota 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura.

Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare e i vigneti ubicati nella prima zona di produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Allo scopo di favorire l'impollinazione dei fiori di Picolit, è ammessa la presenza, nei vigneti di questo vitigno, di altre varietà idonee. In tal caso la superficie atta alla produzione delle uve destinate a dare il vino con specificazione «Picoli» sarà limitata a quella effettivamente destinata alla coltura di tale varietà. Le superfici destinate ai vitigni impollinatori compresi tra le varietà previste all'art. 2 potranno invece concorrere sulla produzione dei corrispondenti vini.

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2, non deve essere superiore a q.li 40 per ettaro di coltura specializzata per il «Picolit» ed a q.li 110 per ettaro per i restanti vini.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 10% il limite medesimo.

La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il «Picolit» ed al 70% per tutti gli altri vini. Il superamento di detti limiti, salvo quanto previsto all'art. 5 comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.

È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie «riserva» debbono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

È inoltre facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, consentire ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in stabilimenti situati nelle province di Gorizia e Udine, a condizione che le ditte interessate:

1) dimostrino di avere tradizionalmente vinificato le uve di cui trattasi in data antecedente alla pubblicazione del presente decreto e di avere antecedentemente alla stessa data terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti dei vini D.O.C. «Collio Goriziano» o «Collio»;

2) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti.

Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5 per tutti i vini eccetto che per il «Picolit» per il quale detto limite viene fissato a 13.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermi restando i limiti massimi di resa alle uve in vino di cui al precedente art. 4. I prodotti aggiunti ai fini dell'arricchimento e eventualmente eccedenti tali limiti di resa dovranno sostituire una eguale aliquota di vino originario, la quale non potrà aver diritto alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

I vini di cui all'art. 2, punto 2, dovranno essere prodotti totalmente con uve dei corrispondenti vitigni.

Il periodo di invecchiamento previsto per la tipologia dei vini rossi «riserva» di cui all'art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) «Collio Goriziano» o «Collio» bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

2) «Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay:

colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

3) «Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia istriana:

colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

4) «Collio Goriziano» o «Collio» Müller Thurgau:

colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

5) «Collio Goriziano» o «Collio» Picolit:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico, gradevole, delicato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 14%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

6) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

7) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

8) «Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla gialla:

colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

9) «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico:

colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

10) «Collio Goriziano» o «Collio» Riesling renano:

colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

11) «Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.

12) «Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:

colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

13) «Collio Goriziano» o «Collio» Traminer aromatico:

colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

14) «Collio Goriziano» o «Collio» rosso:

colore: rubino con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

15) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:

colore: rubino abbastanza intenso;
odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

16) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet sauvignon:

colore: rubino con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

17) «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet:

colore: rubino con riflessi granati;
odore: che si fa etereo nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

18) «Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:

colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

19) «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero:

colore: rosso rubino poco intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativi all'acidità totale e all'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Collio Goriziano» o «Collio» rosso, «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc, «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet sauvignon, «Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet, «Collio Goriziano» o «Collio» Merlot e «Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico minimo complessivo di 12 dopo un periodo di invecchiamento di tre anni di cui almeno sei mesi in botte di legno possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 8.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato usare, assieme alla denominazione, qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «superiore», «vecchio» e «simili»;

2) le specificazioni di colore (bianco, rosso) o di vitigno in aggiunta alla D.O.C. «Collio Goriziano» o «Collio» debbono figurare immediatamente al disotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa;

3) i vini designati in conformità del precedente art. 7 debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve: per le altre tipologie, tale indicazione è consentita. I caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non traggano in inganno i consumatori sull'origine geografica o una varietà di vite, un'annata di raccolta o una menzione relativa a una qualità superiore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini così designati sono stati ottenuti.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» vini che non corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1962, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1989

COSSIGA

MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1990
Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 390

90A1690

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 febbraio 1990.

Approvazione di condizioni speciali di polizza e del testo del regolamento della gestione del fondo speciale denominato «Valuta MAA», presentati dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 5 aprile 1989 e la successiva integrazione in data 22 novembre 1989 della MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione del testo del regolamento della gestione del fondo speciale denominato «Valuta MAA», nonché delle condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 21 dicembre 1989, n. 924639, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interessse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il testo del regolamento della gestione del fondo speciale denominato «Valuta MAA» e le condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa n. 512 - capitale differito con controassicurazione e premio annuo costante con rivalutazione annuale del capitale, approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988, con premi a capitale espressi in marchi tedeschi (DM) serie «valuta MAA», presentate dalla MAA vita assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1694

DECRETO 16 marzo 1990.

Autorizzazione alla Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo a cedere la propria quota di partecipazione nella Swiss Life (Italia) S.p.a. alla Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo Holding S.p.a., secondo quanto richiesto dalla società stessa.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1989 con il quale la Swiss Life (Italia) S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione;

Vista la domanda presentata in data 18 maggio 1989 dalla Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo (Rentenanstalt), intesa ad ottenere l'autorizzazione a cedere le proprie azioni della Swiss Life (Italia) S.p.a. alla Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo Holding S.p.a.;

Vista la lettera in data 23 novembre 1989, n. 924336, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interessse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione del 15 febbraio 1990;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto ministeriale 12 aprile 1989 nelle premesse citato, la Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo è autorizzata a cedere la propria quota di partecipazione nella Swiss Life (Italia) S.p.a. alla Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo Holding S.p.a.

Art. 2.

La Società svizzera di assicurazioni generali sulla vita dell'uomo Holding S.p.a. non potrà procedere ad alcuna alienazione della predetta quota di partecipazione nel primo quinquennio di attività della Swiss Life (Italia) S.p.a. se non previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

Roma, 16 marzo 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A1695

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Caltanissetta, confermata dall'unità sanitaria locale n. 16, è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Caltanissetta è accertato per il giorno 10 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1696

DECRETO 4 aprile 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Corleone è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone è accertato per il giorno 10 febbraio 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

90A1697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1989 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 5 dicembre 1989 al 4 marzo 1990.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda sottospecificata a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica Casarte*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno, licenziati dal 12 dicembre 1981:
periodo: dal 3 febbraio 1989 al 2 agosto 1989;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 18 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 novembre 1982.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fur Mary*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona), licenziati dal 6 giugno 1985 al 28 novembre 1988:

periodo: dal 28 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dall'11 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera Paolo Marziale*, con sede in Tivoli (Roma) e stabilimento di Tivoli (Roma), licenziati dal 18 aprile 1985 al 9 gennaio 1989:

periodo: dal 9 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
CIPI 27 aprile 1984: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Arte Italia*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 26 luglio 1986 al 17 gennaio 1989:

periodo: dal 17 gennaio 1990 al 16 luglio 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

4) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico-elettrico, operanti in comune di Cisterna di Latina (Latina), a decorrere dal 21 agosto 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987 con effetto dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Delfino confezioni*, con sede in Arpino (Frosinone) e stabilimento di Arpino (Frosinone), licenziati dal 24 luglio 1986 al 20 gennaio 1989:

periodo: dal 20 gennaio 1990 al 19 luglio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno - mobili, operanti in comune di Monsano (Ancona), a decorrere dal 18 febbraio 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 14 giugno 1988 con effetto dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Halesus Faience*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Nepi (Viterbo), licenziati dal 12 luglio 1986:

periodo: dal 3 gennaio 1990 al 2 luglio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 15 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 10 luglio 1986 al 5 gennaio 1989:

periodo: dal 5 gennaio 1990 al 4 luglio 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. B. L. Industria bottoni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 25 luglio 1986:

periodo: dal 19 gennaio 1990 al 18 luglio 1990;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *Soc. Lanificio D'Ambrosio*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 16 gennaio 1987 all'11 gennaio 1989:

periodo: dall'11 gennaio 1990 al 10 luglio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Bompadre imballaggi & C.*, con sede in Comunanza (Ascoli Piceno) e stabilimento di Comunanza (Ascoli Piceno), licenziati dal 16 febbraio 1982:

periodo: dal 29 novembre 1989 al 28 maggio 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 10 febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine Romanazzi*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 5 luglio 1986 al 30 dicembre 1988:

periodo: dal 29 dicembre 1989 al 28 giugno 1990;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 10 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.A.C.E.*, con sede in Ferrara e stabilimento di Migliaro (Ferrara), licenziati dall'8 dicembre 1985 al 2 giugno 1988:

periodo: dal 30 novembre 1989 al 29 maggio 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 7 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *Soc. Rebuli Flora. industria romana arredamento*, con sede in Cagliari e stabilimento di Roma, licenziati dal 22 novembre 1986:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 24 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ceramica Sanivitrex*, appartenente al settore ceramica-articoli igienico sanitari della provincia di Viterbo, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo), licenziati dal 28 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 27 giugno 1989 al 26 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 2 giugno 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988.

16) Lavoratori dell'azienda *Soc. Ceramica Sanivitrex*, appartenente al settore ceramica-articoli igienico sanitari della provincia di Viterbo, con sede in Civita Castellana (Viterbo) e stabilimento di Civita Castellana (Viterbo), licenziati dal 28 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 27 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 2 giugno 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tintofil*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce), licenziati dal 12 gennaio 1983:

periodo: dal 4 gennaio 1989 al 3 luglio 1989;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tintofil*, con sede in Galatina (Lecce) e stabilimento di Galatina (Lecce), licenziati dal 12 gennaio 1983:

periodo: dal 4 luglio 1989 al 3 gennaio 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 12 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Webo Electronics & Company*, con sede in Ancona e stabilimento di Passatempo di Osimo (Ancona), licenziati dal 12 luglio 1984:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 12 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Donna Lisa*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 4 ottobre 1984:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 19 giugno 1985: dal 4 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sudgras*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Ruvo di Puglia (Bari), licenziati dal 14 settembre 1987 al 17 settembre 1988:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
CIPI 26 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. S.I.A. - Società italiana alimenti*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Rotella (Ascoli Piceno), licenziati dal 7 aprile 1988 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 13 ottobre 1989 al 12 aprile 1990;
CIPI 6 agosto 1987: dal 15 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. S. Maria ad Rupes*, con sede in Castel S. Elia (Viterbo) e stabilimento di Castel S. Elia (Viterbo), licenziati dall'11 luglio 1985:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
CIPI 15 aprile 1986: dal 16 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 aprile 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mustang confezioni*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo), licenziati dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 19 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 2 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Adrilegno*, con sede in Grottammare (Ascoli Piceno) e stabilimento di Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), licenziati dal 17 dicembre 1988 al 19 giugno 1989:

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 19 giugno 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 14 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eurobust*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Fabriano (Ancona), licenziati dal 19 dicembre 1985:

periodo: dal 19 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
CIPI 31 ottobre 1985: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *Vitellio Luigi ricamificio*, con sede in Nardò (Lecce) e stabilimento di Nardò (Lecce), licenziati dal 17 novembre 1987 al 19 maggio 1988:

periodo: dal 20 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
CIPI 2 dicembre 1987: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Serio maglieria*, con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 9 luglio 1986:

periodo: dal 10 gennaio 1990 al 9 luglio 1990;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 1° giugno 1984;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olin Div. Winchester*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 30 giugno 1989 al 13 gennaio 1990:

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 3 luglio 1988;
causa: crisi aziendale.

30) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. New Dopan*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), licenziati dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 23 aprile 1987: dal 3 luglio 1986;
causa: crisi aziendale.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Quadeco*, con sede in Surbo (Lecce) e stabilimento di Surbo (Lecce), licenziati dal 29 aprile 1986:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 29 aprile 1986;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio 5 Elle*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce), licenziati dal 20 marzo 1986:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 19 settembre 1985: dal 16 luglio 1984;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *Soc. Frine Fashion*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), licenziati dal 30 ottobre 1983:

periodo: dal 6 gennaio 1990 al 5 luglio 1990;
CIPI 11 luglio 1979: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ricam*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 ottobre 1983 al 12 ottobre 1988:

periodo: dall'11 ottobre 1989 al 10 aprile 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 31 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986.

35) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Latina, a decorrere dal 6 febbraio 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 6 febbraio 1988 al 5 agosto 1988;
CIPI 13 marzo 1987 con effetto dal 20 giugno 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

36) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore legno, operanti in provincia di Latina, a decorrere dal 6 febbraio 1986 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 6 agosto 1988 al 5 febbraio 1989;
CIPI 13 marzo 1987 con effetto dal 20 giugno 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 10 dicembre 1988.

37) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.I.R.E.M.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 24 gennaio 1985 al 12 gennaio 1989:

periodo: dal 12 gennaio 1990 all'11 luglio 1990;
CIPI 20 luglio 1983: dal 26 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Soc. Plastofer*, con sede in Cardito (Napoli) e stabilimento di Cardito (Napoli), licenziati dal 27 aprile 1985 al 13 gennaio 1989:

periodo: dal 9 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *Soc. Camal*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 27 marzo 1985 al 15 dicembre 1988:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. F.lli Marino*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 giugno 1985 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Polisud*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 12 luglio 1985:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 20 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Foemina*, con sede in Buonabitacolo (Salerno) e stabilimento di Buonabitacolo (Salerno), licenziati dal 19 aprile 1985 al 10 ottobre 1988:

periodo: dal 6 ottobre 1989 al 5 aprile 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mavi - Meccanica azionaria Viganò*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), licenziati dal 10 giugno 1985:

periodo: dal 24 novembre 1989 al 23 maggio 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 14 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sedi*, con sede in Fisciano (Salerno) e stabilimento di Fisciano (Salerno), licenziati dal 14 agosto 1985 al 6 novembre 1988:

periodo: dal 2 novembre 1989 al 1° maggio 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 23 agosto 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carebb*, con sede in Qualiano (Napoli) e stabilimento di Qualiano (Napoli), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 14 dicembre 1988:

periodo: dal 10 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 27 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siccet*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 26 dicembre 1985 al 19 dicembre 1988:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mipa*, con sede in Vicopisano (Pisa) e stabilimento di Vicopisano (Pisa), licenziati dal 27 marzo 1986 al 17 dicembre 1988:

periodo: dal 16 dicembre 1989 al 15 giugno 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stivy*, con sede in Crespina (Pisa) e stabilimento di Crespina (Pisa), licenziati dal 12 aprile 1986 al 2 gennaio 1989:

periodo: dal 2 gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tiglio*, con sede in Cascina (Pisa) e stabilimento di Cascina (Pisa), licenziati dal 16 maggio 1986 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 febbraio 1990 al 2 agosto 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Apice*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca), licenziati dal 20 dicembre 1985 al 16 giugno 1988:

periodo: dal 14 giugno 1989 al 13 dicembre 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 28 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Filotex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dall'8 ottobre 1985 al 29 settembre 1988:

periodo: dal 29 marzo 1989 al 28 settembre 1989;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Filotex*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dall'8 ottobre 1985 al 29 settembre 1988:

periodo: dal 29 settembre 1989 al 28 marzo 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Leggero Giovanni & C. - Ind. metalmeccanica*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli), licenziati dal 3 luglio 1986:

periodo: dal 23 dicembre 1989 al 22 giugno 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 15 marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Rota*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 novembre 1985 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 26 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° marzo 1985: dal 28 aprile 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

18) Lavoratori dell'azienda *Ditta La Mantia*, appartenente al settore Carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli), licenziati dall'11 maggio 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 15 novembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. La Meritermica*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 27 dicembre 1986 al 25 dicembre 1988:

periodo: dal 21 dicembre 1989 al 20 giugno 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

20) Lavoratori dell'azienda *Ditta Lubrano*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 aprile 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Alaia*, appartenente al settore Fonderie di ghisa e acciaio seconda fusione (Istat 3.10.01 ora 311.1), con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 29 marzo 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 15 luglio 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sicet costruzioni elementi per telecomunicazioni*, con sede in Casagiove (Caserta) e stabilimento di S. Nicola La Strada (Caserta), licenziati dal 31 maggio 1987 al 23 novembre 1988:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 8 aprile 1987: dal 22 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Semolerie sassaresi*, con sede in Cagliari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 23 luglio 1987:

periodo: dal 20 gennaio 1989 al 20 luglio 1989;
CIPI 14 giugno 1988: dal 27 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Aco sud*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 agosto 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 28 agosto 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.E.I.*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 giugno 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.E.I.*, appartenente al settore carpenteria metallica nella provincia di Napoli, con sede in Milano e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 giugno 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

27) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mercato minuterie*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 7 dicembre 1987 al 10 dicembre 1988:

periodo: dal 7 dicembre 1989 al 6 giugno 1990;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 9 dicembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. La Scatolatta*, con sede in Napoli-Barra e stabilimento di Napoli-Barra, licenziati dal 10 maggio 1988 al 10 novembre 1988:

periodo: dall'11 novembre 1989 al 10 maggio 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Betavit*, con sede in Attigliano (Terni) e stabilimento di Attigliano (Terni), licenziati dal 21 aprile 1988 al 22 ottobre 1988:

periodo: dal 19 ottobre 1989 al 18 aprile 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sicma sud*, con sede in Latina Scalo (Latina) e stabilimento di Napoli, licenziati dal 4 luglio 1985:

periodo: dal 5 gennaio 1990 al 4 luglio 1990;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica S. Lucia*, con sede in Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Ottaviano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1988 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 14 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 18 maggio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

32) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Inalla*, con sede in S. Antimo (Napoli) e stabilimento di S. Antimo (Napoli), licenziati dal 27 maggio 1986:

periodo: dal 28 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
CIPI 30 maggio 1985: dal 31 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani*, con sede in Pollena di Trocchia (Napoli) e stabilimento di Pollena di Trocchia (Napoli), licenziati dal 9 dicembre 1988 all'11 giugno 1989:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartotecnica del Sud*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 28 novembre 1988 al 31 maggio 1989:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 14 giugno 1988: dal 1° dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Metalmeccanica del Tirso*, con sede in Bolotana (Nuoro) e stabilimento di Bolotana (Nuoro), licenziati dal 28 giugno 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 8 agosto 1989: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio Giuseppe Botti*, con sede in Fucecchio (Firenze) e stabilimento di Fucecchio (Firenze), licenziati dal 16 gennaio 1989 al 14 luglio 1989:

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 28 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cerace*, con sede in Arezzo e stabilimento di Arezzo, licenziati dal 17 gennaio 1986:

periodo: dal 18 gennaio 1990 al 17 luglio 1990;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 17 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Filco*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari, licenziati dal 2 luglio 1988 al 1° gennaio 1989:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 21 aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Rangoni*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo prod. calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Firenze e stabilimento di Firenze, licenziati dal 4 marzo 1989:

periodo: dal 4 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valigi*, con sede in S. Martino in Campo (Perugia) e stabilimento di S. Martino in Campo (Perugia), licenziati dal 12 ottobre 1988 all'11 aprile 1989:

periodo: dal 12 aprile 1989 all'11 ottobre 1989;
CIPI 20 luglio 1988: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valigi*, con sede in S. Martino in Campo (Perugia) e stabilimento di S. Martino in Campo (Perugia), licenziati dal 12 ottobre 1988 all'11 aprile 1989:

periodo: dal 12 ottobre 1989 all'11 aprile 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 1° settembre 1984;
causa: crisi aziendale.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ghinea*, con sede in Ellera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia), licenziati dal 30 marzo 1989 al 29 settembre 1989:

periodo: dal 30 settembre 1989 al 29 marzo 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° ottobre 1987;
causa: crisi aziendale.

43) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Montercole*, con sede in Montevarchi (Arezzo) e stabilimento di Montevarchi (Arezzo), licenziati dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 6 giugno 1988;
causa: crisi aziendale.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Serafino Donati*, con sede in Pescaglia (Lucca) e stabilimento di Pescaglia (Lucca), licenziati dal 20 marzo 1989 al 19 settembre 1989:

periodo: dal 20 settembre 1989 al 19 marzo 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 23 marzo 1987;
causa: crisi aziendale.

45) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Santerno*, con sede in Firenzuola (Firenze) e stabilimento di Firenzuola (Firenze), licenziati dal 30 aprile 1989 al 29 ottobre 1989:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
CIPI 19 maggio 1989: dal 5 maggio 1986;
causa: crisi aziendale

46) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio di Fossato*, con sede in Fossato di Vico (Perugia) e stabilimento di Fossato di Vico (Perugia), licenziati dal 25 febbraio 1989 al 24 agosto 1989:
periodo: dal 25 agosto 1989 al 24 febbraio 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 29 agosto 1988;
causa: crisi aziendale.

47) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Valserchio*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca), licenziati dal 3 giugno 1989 al 2 dicembre 1989:
periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dall'8 giugno 1987;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Precast Italia*, con sede in S. Angelo in Formis (Caserta) e stabilimento di S. Angelo in Formis (Caserta), licenziati dal 23 maggio 1986:
periodo: dal 25 novembre 1989 al 24 maggio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 25 novembre 1982;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. DAIT - Distilleria agricola industriale di Terralba*, con sede in Terralba (Oristano) e stabilimento di Terralba (Oristano), licenziati dal 27 febbraio 1986:
periodo: dal 27 agosto 1989 al 26 febbraio 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sigma*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989:
periodo: dal 19 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 21 dicembre 1987;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Scatolificio Renato Landolfi & Figli*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 1° luglio 1989 al 31 dicembre 1989:
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° luglio 1988;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Alfa, Beta, Gamma, Delta Tex*, con sede in Bitti (Nuoro) e stabilimento di Bitti (Nuoro), licenziati dal 14 novembre 1982 al 22 aprile 1988:
periodo: dal 20 aprile 1989 al 19 ottobre 1989;
CIPI 22 febbraio 1979: dal 1° gennaio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984.

53) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Claubert*, con sede in Grumo Nevano (Napoli) e stabilimento di Grumo Nevano (Napoli), licenziati dal 16 dicembre 1983:
periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 18 aprile 1979: dal 3 settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

54) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Vanacore*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 febbraio 1984:
periodo: dal 7 gennaio 1990 al 6 luglio 1990;
CIPI 5 agosto 1980: dal 15 aprile 1990;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1984.

55) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olchima*, con sede in Porto Torres (Sassari) e stabilimento di Porto Torres (Sassari), licenziati dal 22 febbraio 1984 al 7 maggio 1988:
periodo: dal 6 novembre 1989 al 5 maggio 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

56) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Osci*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 9 gennaio 1984 al 19 dicembre 1988:
periodo: dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 12 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

57) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Lugifram di Panzera & Bove*, con sede in Caserta e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), licenziati dal 17 dicembre 1983 al 7 marzo 1987:
periodo: dal 24 agosto 1989 al 23 febbraio 1990;
CIPI 5 agosto 1980: dal 28 aprile 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984.

58) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartonplastica meridionale*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 18 maggio 1983 al 28 ottobre 1988:
periodo: dal 24 ottobre 1989 al 23 aprile 1990;
CIPI 5 novembre 1979: dal 1° luglio 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

59) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tubi Meriflex*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 19 settembre 1984 al 4 dicembre 1988:
periodo: dal 30 novembre 1989 al 29 maggio 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 5 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 luglio 1985.

60) Lavoratori dell'azienda *Soc. Manifattura tessile vietrese*, con sede in Vietri sul Mare (Salerno) e stabilimento di Vietri sul Mare (Salerno), licenziati dal 2 aprile 1983 al 14 giugno 1988:
periodo: dal 10 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

61) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Samifi Babcoch sud*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 27 settembre 1984 al 14 dicembre 1988:
periodo: dal 10 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
CIPI 16 dicembre 1981: dal 21 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° febbraio 1986.

62) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ciemme 2*, con sede in Pieve S. Stefano (Arezzo) e stabilimento di Pieve S. Stefano (Arezzo), licenziati dal 2 novembre 1984 al 18 gennaio 1989:
periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 10 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sotto specificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Teleprint sud*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 14 giugno 1985 al 6 dicembre 1988:
periodo: dal 2 dicembre 1989 al 1° giugno 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 16 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *Simoncelli sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 4 aprile 1985 al 23 dicembre 1988:
periodo: dal 19 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a Center Craft*, con sede in Roma-Fiumicino e stabilimento di Roma-Fiumicino, licenziati dal 10 luglio 1985:
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 28 settembre 1982: dal 3 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Ipi*, con sede in Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona) e stabilimento di Castellaro di Serra S. Quirico (Ancona), licenziati dal 27 maggio 1985:
periodo: dal 17 novembre 1989 al 16 maggio 1990;
CIPI 18 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera del Lazio*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), licenziati dall'8 marzo 1986:
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *Soc. Cartiera V. Pastorino*, con sede in Guarcino (Frosinone) e stabilimento di Guarcino (Frosinone), licenziati dal 3 ottobre 1985 al 25 dicembre 1988:
periodo: dal 24 dicembre 1989 al 23 giugno 1990;
CIPI 11 marzo 1982: dal 1° maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vetroblock*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 28 giugno 1985:
periodo: dal 19 giugno 1989 al 18 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Dieffe*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 17 marzo 1985 al 9 giugno 1988:
periodo: dal 7 giugno 1989 al 6 dicembre 1989;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 21 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cer.It. Ceramiche italiane*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 22 settembre 1985:
periodo: dal 15 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 31 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Co.S.Met.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 12 settembre 1985 al 4 dicembre 1988:
periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
CIPI 22 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ala* ex *Fortuna sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 5 luglio 1986:
periodo: dal 23 dicembre 1989 al 22 giugno 1990;
CIPI 5 maggio 1983: dal 20 dicembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Silm italiana*, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e stabilimento di Cisterna di Latina (Latina), licenziati dal 28 giugno 1986 al 20 dicembre 1988:
periodo: dal 19 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Aurora*, con sede in Lugo (Ravenna) e stabilimento di Lugo (Ravenna), licenziati dal 30 maggio 1986 al 24 ottobre 1988:
periodo: dal 20 ottobre 1989 al 19 aprile 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Aerochemie*, con sede in Colleferro (Roma) e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 7 giugno 1985 al 24 febbraio 1988:
periodo: dal 23 agosto 1989 al 22 febbraio 1990;
CIPI 11 dicembre 1980: dal 14 gennaio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Technospes International*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 2 luglio 1984:
periodo: dal 28 dicembre 1989 al 27 giugno 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 1° marzo 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

16) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore sviluppo e stampa pellicola fotografica e cinematografica operanti in comune di Roma, a decorrere dal 27 maggio 1978 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 14 aprile 1989 al 13 ottobre 1989;
CIPI 18 aprile 1979 con effetto dal 1° maggio 1978;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1979.

17) Lavoratori dell'azienda *Ditta Dalena*, appartenente al settore abbigliamento maglieria e affini del comune di Putignano (Bari), con sede in Putignano (Bari) e stabilimento di Putignano (Bari), licenziati dal 28 giugno 1986 al 31 dicembre 1988:
periodo: dal 21 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 20 marzo 1986: dal 1° luglio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 ottobre 1988.

18) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Alba*, con sede in Cotignola (Ravenna) e stabilimento di Cotignola (Ravenna), licenziati dal 28 novembre 1984:
periodo: dal 28 maggio 1989 al 27 novembre 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

19) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Alba*, con sede in Cotignola (Ravenna) e stabilimento di Cotignola (Ravenna), licenziati dal 28 novembre 1984:
periodo: dal 28 novembre 1989 dal 27 maggio 1990;
CIPI 28 marzo 1985: dal 2 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. I.T.E. - Industria tecnica Everest*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), licenziati dal 4 giugno 1985:
periodo: dal 23 novembre 1989 al 22 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Unione cartiere*, con sede in Roma e stabilimento di Tivoli (Roma), licenziati dal 19 giugno 1985:
periodo: dal 18 dicembre 1989 al 17 giugno 1990;
CIPI 13 febbraio 1986: dal 16 marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

22) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Lanificio S. Francesco*, con sede in Isola del Liri (Frosinone) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 23 luglio 1988:
periodo: dal 28 gennaio 1990 al 27 luglio 1990;
CIPI 10 luglio 1985: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

23) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Louis*, con sede in Monterado (Ancona) e stabilimento di Monterado (Ancona), licenziati dall'11 settembre 1988 al 13 marzo 1989:
periodo: dal 15 settembre 1989 al 14 marzo 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.B. - Fabbrica accumulatori baresi*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 6 dicembre 1985:

periodo: dal 9 aprile 1990 al 9 giugno 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimenti di Capena (Roma) e Frosinone, licenziati dal 25 novembre 1988 al 1° giugno 1989:

periodo: dal 2 dicembre 1989 al 1° giugno 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale.

26) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tomaificio La Torre*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata), licenziati dal 7 marzo 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 7 settembre 1988 al 6 marzo 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

27) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tomaificio La Torre*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Matelica (Macerata) e stabilimento di Matelica (Macerata), licenziati dal 7 marzo 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 7 marzo 1989 al 6 settembre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ceramica S. Antonio*, con sede in Cerredolo di Toano (Reggio Emilia) e stabilimento di Cerredolo di Toano (Reggio Emilia), licenziati dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990;
CIPI 20 marzo 1986: dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Calzaturificio Max dei f.lli Vico*, appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Passo S. Ginesio (Macerata), e stabilimento di Passo S. Ginesio (Macerata) licenziati dal 6 agosto 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 2 febbraio 1989 al 1° agosto 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

30) Lavoratori dell'azienda *Contir*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 29 giugno 1989:

periodo: dal 30 dicembre 1989 al 29 giugno 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 1° gennaio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

31) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nuova Ite*, con sede in Molinella (Bologna) e stabilimento di Molinella (Bologna), licenziati dal 12 marzo 1986:

periodo: dal 13 settembre 1989 al 12 marzo 1990;
CIPI 3 luglio 1986 dal 14 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fox di Renzo Bonpani & C.*, con sede in Modena e stabilimento di Ostellato (Ferrara), licenziati dal 15 aprile 1989 al 14 ottobre 1989:

periodo: dal 15 ottobre 1989 al 14 aprile 1990;
CIPI 19 maggio 1989 dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Rotostilgraf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 3 aprile 1983 al 9 giugno 1988:

periodo: dal 7 giugno 1989 al 6 dicembre 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1984.

34) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meridalma Cip Zoo*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dall'8 agosto 1983 al 14 gennaio 1989:

periodo: dal 14 gennaio 1990 al 13 luglio 1990;
CIPI 5 agosto 1980: dal 1° marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

35) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Editrice «Il Rinnovamento» ora Impredit*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 2 luglio 1983 al 12 marzo 1988:

periodo: dall'8 settembre 1989 al 7 marzo 1990;
CIPI 11 marzo 1982: dal 31 dicembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 marzo 1984.

36) Lavoratori dell'azienda *Società Cartindustria f.lli Doni*, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dall'8 settembre 1983 al 19 agosto 1988:

periodo: dal 16 agosto 1989 al 15 febbraio 1990;
CIPI 27 gennaio 1982: dal 14 settembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 maggio 1984.

37) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore tessile-abbigliamento, operanti in Pomezia (Roma), a decorrere dal 15 gennaio 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 17 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984 con effetto dal 15 gennaio 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1987.

38) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. E.S.B. - Electroacoustic System Building*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 29 settembre 1983 al 3 giugno 1989:

periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

39) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Hagen*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), licenziati dal 12 dicembre 1983 al 19 novembre 1988:

periodo: dal 19 novembre 1989 al 18 maggio 1990;
CIPI 29 maggio 1980: dal 15 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1984.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Atina*, con sede in Atina (Frosinone) e stabilimento di Atina (Frosinone), licenziati dal 7 dicembre 1983:

periodo: dal 16 novembre 1989 al 15 maggio 1990;
CIPI 16 novembre 1978: dal 26 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Compagnia internazionale caffè*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1983 al 10 dicembre 1988:

periodo: dal 6 dicembre 1989 al 5 giugno 1990;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

42) Lavoratori dell'azienda *Soc. Autoelectronic*, con sede in Ceccano (Frosinone) e stabilimento di Ceccano (Frosinone), licenziati dal 6 luglio 1984:

periodo: dal 15 dicembre 1989 al 14 giugno 1990;
CIPI 29 gennaio 1981: dal 4 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

43) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro, operanti in comune di Roma, a decorrere dal 15 agosto 1983 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 23 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 1° agosto 1983;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

44) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fotolaboratori riuniti*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 7 aprile 1984 al 21 settembre 1988:

periodo: dal 17 settembre 1989 al 16 marzo 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 7 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1985.

45) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cem.Am.It.*, appartenente al settore fabbricazione prodotti in amianto-cemento (fibrocemento) Istat 243.1, con sede in Ferentino (Frosinone) e stabilimento di Ferentino (Frosinone), licenziati dal 28 aprile 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 3 agosto 1984: dal 12 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985.

46) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario-cartotecnico, operanti in comune di Ceprano (Frosinone), a decorrere dal 28 aprile 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 28 marzo 1985: dal 15 febbraio 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.F.M.* già *Stilgamma*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 15 giugno 1984:

periodo: dal 28 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985.

48) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ilfem sud*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone, licenziati dall'8 aprile 1984 al 21 dicembre 1988:

periodo: dal 20 dicembre 1989 al 19 giugno 1990;
CIPI 11 ottobre 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 giugno 1985.

49) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. O.S.A. Officine Sciolari*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 29 giugno 1984 al 3 dicembre 1988:

periodo: dal 3 dicembre 1989 al 2 giugno 1990;
CIPI 29 gennaio 1981: dall'8 luglio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

50) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 14 ottobre 1984 al 29 dicembre 1988:

periodo: dal 28 dicembre 1989 al 27 giugno 1990;
CIPI 19 maggio 1983: dal 15 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

51) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Siporex italiana*, con sede in Patrica (Frosinone) e stabilimento di Patrica (Frosinone), licenziati dal 3 novembre 1984 al 22 luglio 1988:

periodo: dal 19 luglio 1989 al 18 gennaio 1990;
CIPI 5 giugno 1983: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera del Sentino*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Sassoferrato (Ancona), licenziati dal 30 aprile 1984 al 22 luglio 1987:

periodo: dal 13 gennaio 1989 al 12 luglio 1989;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cartiera del Sentino*, con sede in Sassoferrato (Ancona) e stabilimento di Sassoferrato (Ancona), licenziati dal 30 aprile 1984 al 22 luglio 1987:

periodo: dal 13 luglio 1989 al 12 gennaio 1990;
CIPI 30 novembre 1983: dal 1° maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 ottobre 1985.

54) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costruzioni ferroviarie di Colleferro*, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro (Roma), licenziati dal 28 luglio 1984 al 15 ottobre 1988:

periodo: dall'11 ottobre 1989 al 10 aprile 1990;
CIPI 7 agosto 1981: dal 1° agosto 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

55) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Laura Aponte*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 25 febbraio 1985 al 16 novembre 1988:

periodo: dal 12 novembre 1989 all'11 maggio 1990;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

56) Lavoratori dell'azienda *Soc. Officine Saim*, con sede in Ardea (Roma) e stabilimento di Ardea (Roma), licenziati dal 28 giugno 1984 al 13 dicembre 1988:

periodo: dal 12 dicembre 1989 all'11 giugno 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 3 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

57) Lavoratori dell'azienda *Soc. Nivoconf*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 18 marzo 1986:

periodo: dal 5 marzo 1989 al 4 settembre 1989;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1990 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Nadian*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), licenziati dal 21 marzo 1985 al 9 giugno 1989:

periodo: dal 7 dicembre 1989 al 6 giugno 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 28 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Union Resurgo*, con sede in Stagno (Livorno) e stabilimento di Stagno (Livorno), licenziati dal 1° maggio 1985 al 24 ottobre 1988:

periodo: dal 20 ottobre 1989 al 19 aprile 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 21 agosto 1985 al 13 novembre 1988:

periodo: dal 12 gennaio 1990 al 30 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 29 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Citiesse*, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo) e stabilimento di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), licenziati dal 2 gennaio 1989 al 1° luglio 1989:

periodo: dal 2 luglio 1989 al 1° gennaio 1990;
CIPI 3 agosto 1988: dal 4 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 18 settembre 1974 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 9 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 30 marzo 1976: dal 15 settembre 1974;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1976.

6) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Lamec*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 6 settembre 1985 al 1° settembre 1988:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989;
CIPI 2 maggio 1985: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 10719/7.

7) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Lamec*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno), licenziati dal 6 settembre 1985 al 1° settembre 1988:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 2 maggio 1985: dal 10 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Depa*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 13 maggio 1985 al 4 novembre 1988:

periodo: dal 2 agosto 1989 al 1° febbraio 1990;
CIPI 9 luglio 1981: dal 1° aprile 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Bocami* presso *C.S.I. Nuova Italsider*, con sede in Genova e stabilimento di Napoli-Bagnoli, licenziati dal 29 dicembre 1985 al 23 dicembre 1988:

periodo: dal 19 dicembre 1989 al 18 giugno 1990;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 1° gennaio 1984:
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 ottobre 1986.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Tiglio*, con sede in Cascina (Pisa) e stabilimento di Cascina (Pisa), licenziati dal 16 maggio 1986 al 3 febbraio 1989:

periodo: dal 3 agosto 1989 al 2 febbraio 1990;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 21 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sipe*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 28 settembre 1986 al 26 settembre 1988:

periodo: dal 26 marzo 1989 al 25 settembre 1989;
CIPI 20 luglio 1983: dal 17 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

12) Lavoratori dell'azienda *Ditta I.C.P. - Industria costruzioni prefabbricati*, con sede in Uta (Cagliari) e stabilimento di Uta (Cagliari), licenziati dal 29 luglio 1986 al 20 luglio 1988:

periodo: dal 16 luglio 1989 al 15 gennaio 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 1° settembre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cei sud*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 29 dicembre 1986 al 26 dicembre 1988:

periodo: dal 22 dicembre 1989 al 21 giugno 1990;
CIPI 29 luglio 1982: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nuova Sanac*, con sede in Genova e stabilimenti di Cave di Laconi (Nuoro) e Nurallao (Nuoro), licenziati dal 29 dicembre 1986 al 26 dicembre 1987:

periodo: dal 24 dicembre 1988 al 23 giugno 1989;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1987.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Spinelli G. & C.*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze), licenziati dal 16 marzo 1987 al 15 marzo 1989:

periodo: dal 12 settembre 1989 all'11 marzo 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 19 marzo 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. G. & C. Fontanarosa*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 13 maggio 1986 al 7 novembre 1988:

periodo: dal 3 novembre 1989 al 2 maggio 1990;
CIPI 27 aprile 1984: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 aprile 1988.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moneta pentole*, con sede in Arpaia (Benevento) e stabilimento di Arpaia (Benevento), licenziati dal 17 maggio 1987 al 16 novembre 1987:

periodo: dal 17 novembre 1987 al 16 maggio 1988;
CIPI 8 agosto 1989: dal 6 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moneta pentole*, con sede in Arpaia (Benevento) e stabilimento di Arpaia (Benevento), licenziati dal 17 maggio 1987 al 16 novembre 1987:

periodo: dal 17 maggio 1988 al 16 novembre 1988;
CIPI 8 agosto 1989: dal 6 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moneta pentole*, con sede in Arpaia (Benevento) e stabilimento di Arpaia (Benevento), licenziati dal 17 maggio 1987 al 16 novembre 1987:

periodo: dal 17 novembre 1988 al 16 maggio 1989;
CIPI 8 agosto 1989: dal 6 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

20) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moneta pentole*, con sede in Arpaia (Benevento) e stabilimento di Arpaia (Benevento), licenziati dal 17 maggio 1987 al 16 novembre 1987:

periodo: dal 17 maggio 1989 al 16 novembre 1989;
CIPI 8 agosto 1989: dal 6 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

21) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Moneta pentole*, con sede in Arpaia (Benevento) e stabilimento di Arpaia (Benevento), licenziati dal 17 maggio 1987 al 16 novembre 1987:

periodo: dal 17 novembre 1989 al 16 maggio 1990;
CIPI 8 agosto 1989: dal 6 novembre 1986;
causa: crisi aziendale.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fakta linoleum*, con sede in Narni Scalo (Terni) e stabilimento di Narni Scalo (Terni), licenziati dal 18 giugno 1984:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

23) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Me.Car. Sud di Pasquale Esposito & C.* appartenente al settore carpenteria metallica leggera nella provincia di Napoli, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 26 ottobre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 29 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

24) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Società impiantistica* appartenente al settore carpenteria metallica leggera nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 5 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 5 giugno 1988 al 4 dicembre 1988;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore.

25) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Società impiantistica* appartenente al settore carpenteria metallica leggera nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 5 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 5 dicembre 1988 al 4 giugno 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore.

26) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Società impiantistica* appartenente al settore carpenteria metallica leggera nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 5 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 5 giugno 1989 al 4 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore.

27) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Società impiantistica* appartenente al settore carpenteria metallica leggera nella provincia di Napoli, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 5 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 5 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 8 aprile 1987: dal 27 ottobre 1986;
causa: crisi di settore.

28) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Calzaturificio F.lli D'Alessandro*, con sede in Piscinola (Napoli) e stabilimento di Piscinola (Napoli), licenziati dal 1° dicembre 1987 al 27 novembre 1988:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
CIPI 4 novembre 1987: dal 3 dicembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

29) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tinaro*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 13 novembre 1987 al 16 novembre 1988:

periodo: dal 12 novembre 1989 all'11 maggio 1990;
CIPI 22 ottobre 1987: dal 21 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

30) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, licenziati dal 29 febbraio 1988 al 31 agosto 1988.

periodo: dal 1° settembre 1988 al 30 novembre 1988;
CIPI 4 novembre 1987: dal 20 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 febbraio 1989, n. 10314/24.

31) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, licenziati dal 29 febbraio 1988 al 31 agosto 1988:

periodo: dal 1° dicembre 1988 al 28 febbraio 1989;
CIPI 4 novembre 1987: dal 20 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 febbraio 1989, n. 10314/25.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, licenziati dal 29 febbraio 1988 al 31 agosto 1988:

periodo: dal 1° marzo 1989 al 31 agosto 1989;
CIPI 4 novembre 1987: dal 20 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1989, n. 10716/58.

33) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gargiulo*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta, licenziati dal 29 febbraio 1988 al 5 settembre 1988:

periodo: dal 1° settembre 1989 al 28 febbraio 1990;
CIPI 4 novembre 1987: dal 20 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1989.

34) Lavoratori dell'azienda *Ditta Confezioni Salinello*, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e stabilimento di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), licenziati dal 2 giugno 1988 al 3 dicembre 1988:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
CIPI 20 luglio 1988: dal 9 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

35) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. B.B. sud*, con sede in Baiano (Avellino) e stabilimento di Baiano (Avellino), licenziati dal 29 aprile 1985:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 29 aprile 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

36) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. S.M.I.E.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 3 luglio 1988 al 3 gennaio 1989:

periodo: dal 4 gennaio 1990 al 3 luglio 1990;
CIPI 4 novembre 1987: dal 13 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

37) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Lerre*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 25 aprile 1988 al 26 ottobre 1988:

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
CIPI 22 dicembre 1987: dal 28 aprile 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989.

38) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Raffaello*, con sede in Migliarino Pisano (Pisa) e stabilimento di Migliarino Pisano (Pisa), licenziati dal 19 novembre 1985:

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 3 luglio 1986: dal 19 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

39) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Nova Filcam*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze), licenziati dal 23 settembre 1988 al 24 marzo 1989:

periodo: dal 26 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 28 settembre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

40) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Partenofond*, con sede in Caivano (Napoli) e stabilimento di Caivano (Napoli), licenziati dal 10 febbraio 1987:

periodo: dal 12 novembre 1989 all'11 maggio 1990;
CIPI 27 novembre 1986: dal 14 febbraio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

41) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Soplast laminati plastici meridionali*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli), licenziati dal 10 novembre 1988 al 13 maggio 1989:

periodo: dal 14 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
CIPI 5 maggio 1988: dal 30 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

42) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Igi & Igi* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia), licenziati dal 26 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 31 ottobre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

43) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Gabriele* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 7 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 7 aprile 1989 al 6 ottobre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

44) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Pecal Shoes* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli), licenziati dal 24 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 24 aprile 1989 al 23 ottobre 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

45) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calzaturificio Schioppa Vincenzo & F.lli* appartenente al settore calzaturiero (Istat 451.1/2, 452, 481.2 solo produzione calzature in gomma e tessuto, suole, tacchi e lastre per calzature di gomma, 483 limitatamente alla produzione di sandali, scarpe e tacchi), con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento di Mugnano (Napoli), licenziati dal 9 luglio 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 9 gennaio 1989 all'8 luglio 1989;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 1° marzo 1988;
causa: crisi di settore.

46) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Nova Rico*, con sede in Impruneta (Firenze) e stabilimento di Impruneta (Firenze), licenziati dall'8 gennaio 1989 al 7 luglio 1989:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
CIPI 27 ottobre 1988: dall'11 gennaio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

47) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Romanguanti*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno), licenziati dal 14 marzo 1989 al 13 settembre 1989:

periodo: dal 14 settembre 1989 al 13 marzo 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 17 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

48) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Tankital*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta) e stabilimento di Gricignano d'Aversa (Caserta), licenziati dal 24 aprile 1986:

periodo: dal 25 ottobre 1989 al 24 aprile 1990;
CIPI 16 luglio 1986: dal 25 novembre 1985;
causa: crisi aziendale.

49) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Anderson Manifactoring*, con sede in Napoli e stabilimento di Cesa (Caserta), licenziati dal 14 maggio 1986:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
CIPI 13 marzo 1987: dal 14 maggio 1986;
causa: crisi aziendale.

50) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Calfer di Piccarone & C.*, con sede in Baronissi (Salerno) e stabilimento di Baronissi (Salerno), licenziati dal 24 marzo 1986:

periodo: dal 24 settembre 1989 al 23 marzo 1990;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 24 marzo 1986;
causa: crisi aziendale.

51) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mobilificio Petti*, con sede in Nocera Superiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Superiore (Salerno), licenziati dal 30 maggio 1989 al 29 novembre 1989:

periodo: dal 30 novembre 1989 al 29 maggio 1990;
CIPI 2 maggio 1989: dal 1° gennaio 1986;
causa: crisi aziendale.

52) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fata sud*, con sede in S. Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di S. Marco Evangelista (Caserta), licenziati dal 27 maggio 1989 al 26 novembre 1989:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 1° giugno 1986;
causa: crisi aziendale.

53) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Florio & C.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), licenziati dall'11 febbraio 1988 al 10 agosto 1988:

periodo: dall'11 agosto 1988 al 10 febbraio 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale.

54) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Florio & C.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), licenziati dall'11 febbraio 1988 al 10 agosto 1988:

periodo: dall'11 febbraio 1989 al 10 agosto 1989;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale.

55) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Florio & C.*, con sede in Pontecagnano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano (Salerno), licenziati dall'11 febbraio 1988 al 10 agosto 1988:

periodo: dall'11 agosto 1989 al 10 febbraio 1990;
CIPI 11 febbraio 1988: dal 1° dicembre 1981;
causa: crisi aziendale.

56) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Esse sport*, con sede in Pescara e stabilimento di Pescara, licenziati dal 1° aprile 1989 al 30 settembre 1989:

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
CIPI 21 marzo 1989: dal 29 agosto 1988;
causa: crisi aziendale.

57) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 30 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 24 giugno 1978: dal 20 giugno 1977;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

58) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Ferange*, con sede in Bucine (Arezzo) e stabilimento di Bucine (Arezzo), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 9 dicembre 1988:

periodo: dall'8 dicembre 1989 al 7 giugno 1990;
CIPI 20 marzo 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

59) Lavoratori dell'azienda *Ing. B. Barsanti - Impresa di costruzione*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 22 giugno 1984 al 6 dicembre 1988:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
CIPI 22 marzo 1983: dal 27 settembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

60) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. La.Co.Di.Po.*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli), licenziati dal 29 luglio 1984 al 14 novembre 1988:

periodo: dal 10 novembre 1989 al 9 maggio 1990;
CIPI 23 settembre 1983: dal 5 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1986.

61) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore cartario, operanti in provincia di Oristano, a decorrere dal 28 dicembre 1984 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 3 aprile 1989 al 2 ottobre 1989;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 30 novembre 1984;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

62) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pastificazione, operanti in provincia di Napoli e Salerno, a decorrere dal 2 gennaio 1973 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 10 giugno 1989 al 9 dicembre 1989;
CIPI 15 febbraio 1974: dal 1° gennaio 1973;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 giugno 1974.

63) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore pastificazione, operanti in provincia di Napoli e Salerno, a decorrere dal 2 gennaio 1973 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 10 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 15 febbraio 1974: dal 1° gennaio 1973;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 27 giugno 1974.

64) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industrialfin*, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno) e stabilimento di Pontecagnano Faiano (Salerno), licenziati dal 20 novembre 1984 al 5 novembre 1988:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 30 aprile 1990;
CIPI 11 agosto 1980: dal 10 marzo 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1985.

65) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. So.Te.M. - Società tecnica meridionale*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli, licenziati dal 28 dicembre 1984 al 18 dicembre 1988:

periodo: dal 13 dicembre 1989 al 12 giugno 1990;
CIPI 5 maggio 1983 dal 1° gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

66) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Marber sud*, con sede in Assemini (Cagliari) e stabilimento di Assemini (Cagliari), licenziati dal 3 ottobre 1984 al 19 settembre 1988:

periodo: dal 19 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
CIPI 27 maggio 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1986.

90A1700

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio veneto cooperative di abitazione - Società cooperativa a r.l.», in Marghera.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1990 il rag. Fedel Giorgio, nato a Milano il 14 luglio 1936 e residente a Treviso in via Monte Nero n. 2, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio veneto cooperative di abitazione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Marghera (Venezia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 21 dicembre 1989 in sostituzione del dott. Pietro Pasut.

90A1701

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Reviban S.p.a.», in Napoli, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 4 aprile 1990 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Reviban S.p.a.», con sede in Napoli, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

90A1702

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***